AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE

Art. 6

Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni

I criteri e le modalita' per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari.

Versione in vigore dal 22 marzo 1992, non più in vigore dal 1 aprile 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Azioni positive per l'imprenditoria femminile
Estremi	Legge 25 febbraio 1992, n. 215
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/azioni-positive-per-l-imprenditoria-femminile/art-6-criteri-e-modalita-per-la-concessione-delle-agevolazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it